

# STATUTO

## **Titolo I - Costituzione della società**

Art. 1) - DENOMINAZIONE – E' costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata "GAL MARMILLA Società Consortile A r. l.", denominazione abbreviata "GAL MARMILLA Società Consortile a r. l."

Art. 2) – SEDE- La società ha sede legale in Baradili (Or) Via Baressa n. 02.

Potranno, inoltre, essere istituite, modificate e soppresse filiali, succursali, sedi secondarie e depositi in tutto il territorio nazionale ed estero.

Art. 3) – OGGETTO – La società, in coerenza con le finalità consortili istituzionali e quale configurazione giuridica del Gruppo di Azione Locale costituito per l'attuazione, in generale, di strategie di sviluppo locale, ed in particolare di strategie di sviluppo rurale realizzate con la metodologia LEADER, ha come scopo prioritario la valorizzazione delle aree di competenza, attraverso la promozione, valorizzazione ed il sostegno dei fattori di sviluppo economico, sociali ed occupazionali.

Le sue finalità sono ispirate a principi di democrazia e di pari opportunità tra uomini e donne, soprattutto giovani.

La società sostiene e promuove il rafforzamento e la valorizzazione del coinvolgimento degli attori del territorio e la partecipazione dei soggetti privati, garantendo la loro adeguata presenza nella costituzione del partenariato e nella composizione degli organi decisionali.

L'attività sociale sarà riferita ai seguenti ambiti operativi:

- a. Valorizzazione del patrimonio naturale, ambientale e culturale;
- b. Agricoltura ed attività connesse ed affini, agriturismo e turismo rurale;
- c. Animazione, comunicazione e sensibilizzazione dello spazio economico-sociale e civile di competenza nonché dello spazio rurale;
- d. Concorso allo sviluppo e al miglioramento della qualità della vita delle zone rurali;

- e. Concorso al miglioramento e allo sviluppo dell'ambiente economico e sociale;
- f. Sostegno ed assistenza alle piccole e medie imprese agricole, artigiane, industriali e del terziario e società cooperative;
- g. Caratterizzazione, valorizzazione, promozione e commercializzazione dei prodotti relativi con valenza prioritaria per quelli naturali, tipici ed originali;
- h. Sostegno ed incentivazione alla creazione ed allo sviluppo di attività agricole connesse, affini e collaterali, turistiche, artigianali, industriali e del terziario;
- i. Formazione professionale ed ausili all'occupazione compresi i servizi di sostituzione temporale e di accompagnamento;
- j. Ricerche di mercato ed altre attività di promozione e valorizzazione, nonché servizi collettivi anche informatici e telematici;
- k. Studi, consulenze e ricerche, nonché ogni altra attività connessa, complementare e/o affine alle precedenti.

La Società, inoltre, nell'ambito delle richiamate strategie di sviluppo locale e rurale, fornirà i servizi generali oggetto di tali strategie e potrà rappresentare i soci consorziati per tutte le attività ad essi riferibili. Essa potrà accedere senza limiti di sorta a tutte le forme di finanziamento pubblico e privato della propria attività.

La società, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà compiere ogni e qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria e valutaria, compreso il rilascio di garanzie reali e/o personali e potrà assumere interesse e partecipazione, anche indirette, in altri organismi societari, cooperativistici e consortili aventi finalità analoghe, affini e/o complementari alle proprie.

Art. 4 – DURATA – La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

## **Titolo II – Capitale sociale**

Art. 5) - CAPITALE – Il capitale è di euro 185.800,00 (centoottantacinquemilaottocento,00).

Il capitale può essere aumentato, oltre che con danaro, con tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica; si applica la disciplina prevista dalla legge. Laddove ricorra la fattispecie prevista dall'art. 2464, VI comma, c.c., la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la Società. In caso di mancata esecuzione dei conferimenti si applica la disciplina prevista dall'art. 2466 c.c.. E' consentita, nell'ipotesi di cui al II comma del citato articolo, in mancanza di offerte per l'acquisto da parte degli altri soci, la vendita all'incanto.

Art. 5 bis) – TITOLI DI DEBITO – La società può emettere titoli di debito. La competenza è attribuita all'assemblea dei soci a norma dell'art. 2479-bis, con delibera che deve essere approvata da tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. Il verbale è redatto dal notaio. La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità di rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli la società può modificare, nelle forme previste per l'emissione, tali condizioni e modalità.

Art. 5 ter) – SOCI – Possono essere soci della società: a) soggetti ed enti privati; b) soggetti ed enti pubblici rientranti nella definizione di "organismi di diritto pubblico" contenuta nell'articolo 1, par. 9 della Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004.

Per tutta la durata del rapporto sociale, ai soggetti di cui alla precedente lettera a) devono essere inderogabilmente riservate quote di partecipazione non inferiori complessivamente al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.

Art. 6 – AUMENTO DEL CAPITALE – Il capitale è destinato al raggiungimento dello scopo sociale. Esso potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci. In caso di aumento effettivo del capitale sociale le quote dovranno essere offerte in opzione ai soci in proporzione al valore della quota da ciascuno di essi posseduta. Nel caso in cui alcuno dei soci non intendesse sottoscrivere l'aumento deliberato, le quote di sua spettanza dovranno essere offerte in prelazione ai restanti soci in proporzione all'ammontare delle loro quote. Per la sottoscrizione delle quote deve

essere attribuito ai soci un termine non inferiore a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato agli stessi che l'aumento di capitale può essere sottoscritto. Il socio che intenda sottoscrivere quote inopiate dagli altri soci deve farne richiesta alla società entro il termine di cui sopra.

Resta in ogni caso salvo il limite di cui al comma secondo del precedente articolo 5/ter.

Art. 7) – CESSIONE QUOTE – La quota, o parte di essa, non può essere alienata, con effetto verso la società, a soggetti diversi da persone fisiche o giuridiche che svolgono attività connesse, affini e/o complementari a quelle costituenti l'oggetto sociale e di cui al precedente articolo 3 e, comunque, nel rispetto dei limiti di cui al precedente articolo 5/ter; in tal caso, la quota o parte di essa deve essere preventivamente offerta in opzione agli altri soci, in proporzione al valore della quota da ciascuno di essi posseduta. Ciascun socio ha, inoltre, un diritto di accrescimento proporzionale al valore della propria quota, relativamente alla quota o parte di essa che gli altri soci non vogliono o non possano acquistare. L'offerta dovrà essere comunicata con raccomandata R/R a ciascun socio, al domicilio risultante dal registro delle imprese: essa dovrà contenere l'indicazione del prezzo richiesto e delle modalità di pagamento; tale offerta avrà per sessanta giorni natura di proposta irrevocabile. Pertanto il socio o i soci che intendano acquistare dovranno, entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicare con il medesimo mezzo la loro accettazione al socio alienante. La cessione della quota si avrà per conclusa al momento del ricevimento dell'accettazione da parte dell'alienante. Il corrispettivo dovrà essere pagato, pena la risoluzione "ex tunc" del contratto, entro trenta giorni dalla conclusione dello stesso. Per alienazione si intende non solo il trasferimento della piena proprietà della quota, ma anche quello della nuda proprietà o di altro diritto reale sulla stessa.

Il prezzo dell'alienazione sarà fissato dalla parte alienante; detto prezzo non potrà comunque essere superiore del 30% (trenta per cento) rispetto al valore effettivo della quota determinato in rapporto al valore del patrimonio della società risultante dall'ultimo bilancio approvato. L'alienazione effettuata in violazione delle norme che precedono sarà inefficace nei confronti della società e degli

altri soci i quali potranno, entro sessanta giorni dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, riscattare la quota dell'acquirente. Anche laddove un solo socio intenda riscattare la quota egli avrà diritto a riscattarla per intero a prescindere dall'entità della sua partecipazione alla società, fatto comunque salvo il disposto del precedente articolo 5/ter, comma 2; nel caso in cui il riscatto sia esercitato da più soci, la quota dovrà essere divisa tra gli stessi in proporzione al capitale da ciascuno di essi posseduto. Il socio o il terzo che abbiano, regolarmente, acquistato la quota devono comunicare tale circostanza all'organo amministrativo, presso la sede sociale, esibendo idoneo titolo traslativo; l'organo amministrativo, verificata la regolarità del citato titolo, dovrà, entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione, provvedere all'adempimento delle formalità richieste dalla vigente normativa, al fine di rendere opponibile la cessione di quota alla società; entro il medesimo termine lo stesso dovrà, eventualmente, motivare e comunicare il proprio rifiuto di iscrizione.

### **Titolo III – Assemblea dei soci**

Art. 8) – L'assemblea decide sulle materie ad essa riservate da norme inderogabili di legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo o tanti soci titolari di almeno un quarto delle partecipazioni sottopongono alla sua approvazione.

Nei casi previsti dal seguente art. 17 bis, dovrà essere acquisito il preventivo parere, non vincolante del "Partenariato di Progetto".

Art. 9) – CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI – L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo sia presso la sede sociale, sia altrove, purché in Sardegna.

Sono valide tuttavia le assemblee, anche non convocate, quando ad esse partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori o sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, con un massimo di n. 4 (quattro) deleghe.

L'assemblea deve essere convocata nei casi previsti dalla legge, dall'atto costitutivo, quando gli amministratori, o uno di essi, lo ritengano opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un quarto del capitale sociale.

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci.

Ogni socio, salvo versi in particolari ipotesi previste dalla legge, ha diritto di voto in assemblea. Il voto del socio vale in proporzione alla sua quota di partecipazione al capitale. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che risultino regolarmente iscritti nel competente Registro delle Imprese.

La convocazione delle assemblee sarà fatta mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata o fax da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa, nel domicilio risultante dal libro soci. Nella lettera dovrà essere indicato il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea può riunirsi, anche in forma totalitaria, mediante videoconferenza tra la sede sociale e i vari luoghi audio/video collegati, indicati a cura della società nell'avviso di convocazione. I partecipanti, aventi diritto alla votazione o alla semplice partecipazione all'assemblea, dovranno essere identificati dal presidente della stessa che avrà il compito di verificare la validità delle deleghe, la possibilità di intervento in tempo reale da parte di tutti gli aventi diritto, la regolarità della costituzione e della votazione nei vari luoghi audio visivi collegati. La validità delle deliberazioni adottate dall'assemblea in video conferenza è subordinata alla possibilità data a tutti i partecipanti, aventi diritto, di seguire e intervenire in tempo reale alla discussione e di partecipare alla votazione. L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e il segretario o il notaio, nei casi in cui alla stessa partecipi anch'esso.

Art. 10) – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA – L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, o in sua assenza, dal vice presidente; in assenza del vice presidente, essa è presieduta dall'amministratore più anziano o in caso di sua rinuncia, da persona designata

dall'assemblea. Nei casi di legge, o quando ciò sia ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente. Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea, accerta i risultati delle votazioni.

Art. 11) – MAGGIORANZE – L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza delle partecipazioni sociali. Il voto del socio vale in proporzione alla sua quota di partecipazione.

Art. 11 bis) – SECONDA CONVOCAZIONE – Se i soci partecipanti all'assemblea non rappresentano complessivamente la quota di partecipazione richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione; questo non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In seconda convocazione l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti, fatta eccezione per le decisioni di cui al capo VII, sezione V, capo VIII e capo X del libro V del codice civile, per le quali occorreranno le medesime maggioranze di cui al precedente articolo 11.

## **Titolo IV – Amministrazione**

Art. 12) – ORGANO AMMINISTRATIVO – La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sette membri scelti tra i soci.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

L'organo amministrativo deve tassativamente essere composto per 5/7 (cinque settimi) dei suoi componenti, da soggetti "privati" che siano espressione della componente "privata" della compagine sociale; per i restanti 2/7 (due settimi), da soggetti che siano espressione della componente "pubblica".

L'assemblea elegge il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13) – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – Il consiglio di amministrazione provvede alla nomina del vice presidente, scegliendolo tra i propri membri.

Il consiglio di amministrazione si riunisce nella sede sociale, o in altro luogo, purché in Sardegna, indicato nell'avviso di convocazione, su convocazione del presidente o della maggioranza dei consiglieri; le riunioni saranno presiedute dal presidente e, in sua assenza o rinuncia, dal vice presidente.

La convocazione dovrà essere fatta a mezzo di raccomandata da spedirsi almeno cinque giorni prima della data fissata o, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma o telefax da spedirsi almeno due giorni prima.

Pur essendo sempre necessaria la maggioranza degli amministratori in carica, le riunioni del consiglio di amministrazione saranno valide anche in caso di ritardo o mancanza dell'avviso di convocazione qualora i consiglieri o, se nominati, i sindaci assenti abbiano dichiarato per iscritto di rinunciare alla convocazione.

Il consiglio di amministrazione può riunirsi mediante videoconferenza tra la sede sociale e i vari luoghi audio/video collegati, indicati nell'avviso di convocazione. I partecipanti dovranno essere identificati dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, da chi presiederà la riunione, il quale dovrà altresì verificare: che sia assicurata la possibilità di intervento in tempo reale da parte di tutti gli aventi diritto; la regolarità della costituzione e della votazione nei vari luoghi audio visivi collegati. La validità delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in video conferenza è subordinata alla possibilità data a tutti i partecipanti, aventi diritto, di seguire e intervenire in tempo reale alla discussione e di partecipare alla votazione. Il consiglio di amministrazione si considera riunito nel luogo in cui si trova il soggetto chiamato a presiederlo.

Art. 14) – POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO – Al consiglio di amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione, ad eccezione di quelli riservati per legge ad altri organi sociali.



Art. 15) – DIRETTORE GENERALE – Il consiglio di amministrazione può, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, nominare un direttore generale scegliendolo al di fuori dei propri componenti e della compagine sociale; la nomina dovrà avvenire nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.

Art. 16) – FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE – Al presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza legale della società dinanzi ai terzi ed in giudizio, per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del consiglio.

## **Titolo V – Collegio sindacale**

Art. 17) – SINDACI – Il collegio sindacale è formato da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea. L'organo sarà nominato nelle forme, nei modi e nei casi previsti dalla legge.

## **Titolo VI – Organo consultivo**

Art. 17 bis) – E' costituito, quale organo consultivo della società, il Partenariato di Progetto. Esso è formato dai soli soci – pubblici e privati – già facenti parte del partenariato pubblico/privato ammesso alla seconda fase del Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL), nell'ambito del “Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2007/2013”, con determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 19876/732 del 14 ottobre 2008.

Detto organo fornisce all'assemblea dei soci pareri non vincolanti in ordine alle materie attinenti agli indirizzi di carattere generale e programmatico ed alla attuazione del Piano di Sviluppo Locale.

Il “Partenariato di Progetto” delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su richiesta dell'organo amministrativo.

## **Titolo VII**

Art. 17 ter) – Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Compete a ciascun soggetto titolare di cariche sociali, esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per missioni o per la partecipazione alle riunioni; detto rimborso avrà luogo nelle modalità e nei termini disciplinati con apposito regolamento da adottarsi con delibera dell'assemblea dei soci.

## **Titolo VIII – Bilancio e utili**

Art. 18) – ESERCIZIO SOCIALE – L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 19) – BILANCIO – Alla chiusura di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo compila il bilancio entro i termini e con l'osservanza delle norme di legge.

Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, il bilancio può essere presentato anche oltre il termine di cui sopra ma comunque nel termine massimo di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 20) – UTILI – Gli utili netti di esercizio realmente conseguiti, dedotto il 5% da destinare alla riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il minimo fissato dalla legge, sono ripartiti tra i soci in proporzione delle loro quote sociali, salvo che l'assemblea non deliberi una diversa destinazione.

Se si verifica una perdita del capitale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia stato reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili sono prescritti a favore della società.

## **Titolo IX – Norme finali**

Art. 21) – ANTICIPAZIONE DEI SOCI – La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi.

La società può acquisire fondi dai soci ad altro titolo; nei casi in cui sia stabilito l'obbligo di rimborso, dovranno essere rispettate le norme di legge vigenti ivi comprese quelle in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

Art. 22) – SCIoglimento- Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori, determinandone i poteri nel rispetto dei criteri previsti dalla legge.

Art. 23) – DISPOSIZIONI GENERALI- Tutto quanto non previsto nel presente statuto viene regolato dal vigente codice civile e dalle disposizioni in materia.

Copia conforme all'originale esistente presso questo ufficio notarile.

Iglesias, 10 luglio 2009.